

**D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2578**  
**Affuazione del piano regionale per la qualità dell'aria. Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Viste:

- la d.g.r. 11 settembre 2013, n. 593, che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

Premesso che:

- la Giunta regionale, con proprie deliberazioni 11 luglio 2008, n. 7635 e 29 luglio 2009, n. 9958, ha disposto, in attuazione dell'articolo 13, commi 1 e 2, e dell'articolo 22, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, nonché misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose, ai sensi dell'articolo 11 della stessa l.r. 24/06;
- l'adozione di dette misure, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 24/06, è basata sullo stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche ed è graduata in ragione del carico di emissioni inquinanti prodotte dalle diverse tipologie di veicoli, è stata supportata:
  - dai dati rilevati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia attraverso la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;
  - dalle stime dei quantitativi di emissione per tipologie di veicoli, ricavate dall'Inventario regionale «N.EM.AR.»;

Considerato che:

- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria, con un orizzonte temporale lungo periodo;
- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato, in ragione anche della sua specificità meteo-climatica e orografica, dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto;
- le evidenze scientifiche consolidate, nonché i dati registrati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da ARPA, evidenziano il ruolo rilevante sullo stato di qualità dell'aria da parte del settore traffico - in particolare diesel - e della combustione della biomassa legnosa - con particolare riferimento al riscaldamento domestico -;
- le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria prevedono specificatamente l'attuazione di misure strutturali;

Valutata l'efficacia delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera attualmente vigenti e introdotte con le dd.g.r. n. 7635/08 e 9958/09;

Ritenuto pertanto di confermare tali limitazioni attualmente vigenti;

Valutata la necessità di adottare ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, in ragione del non completo raggiungimento dei limiti di qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10) e agli ossidi di azoto, con la finalità di ridurre le emissioni derivanti dal settore traffico e in attuazione del PRIA;

Richiamate le azioni del PRIA, ed in particolare le TP-1 «Veicoli commerciali», TP-2 «Veicoli per trasporto persone» e TP-3 «Moto-

cicli e ciclomotori privati», la cui attuazione concorre al conseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto di dare attuazione alle azioni TP-1, TP-2 e TP-3 del PRIA, nella parte di sostituzione progressiva dei veicoli più inquinanti, attraverso l'introduzione di ulteriori limitazioni della circolazione, integrando le disposizioni già vigenti e introdotte con le sopra richiamate dd.g.r. n. 7635/08 e 9958/09;

Richiamati, della l.r. 24/06, i commi 1 e 2 dell'articolo 13, ai sensi dei quali la Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera, secondo i criteri e le modalità di attuazione determinati dalla Giunta, nel rispetto delle direttive comunitarie, avuto riguardo sia dello stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche, sia della gradualità delle misure, in ragione del carico di emissioni inquinanti dalle tipologie di veicoli classificate dal d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);

Ritenuto di individuare le ulteriori limitazioni della circolazione attraverso:

- l'inserimento di nuove categorie di veicoli caratterizzati da elevate emissioni specifiche di inquinanti;
- una estensione territoriale della tipologia di limitazioni attualmente vigenti;

Visti i fattori di emissione specifici degli inquinanti - con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli ossidi di azoto e ai composti organici volatili - elaborati da ARPA Lombardia all'interno dell'Inventario Regionale delle emissioni (INEMAR), emessi da:

- autoveicoli appartenenti alla classe emissiva «Euro 0 benzina o diesel», «Euro 1 diesel» e «Euro 2 diesel»;
- motocicli e ciclomotori dotati di motore a due tempi appartenenti alla classe emissiva «Euro 1»;

Considerato che:

- le emissioni totali annue regionali di PM10 derivanti dal settore traffico riferite all'anno 2010 sono quantificate in 6.034 tonnellate, di cui, in particolare, 1.288 tonnellate derivanti dal totale dei veicoli di classe emissiva «Euro 0 benzina o diesel», «Euro 1 diesel» e «Euro 2 diesel»;
- le polveri sottili (PM10) e i composti organici volatili emessi dai motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a due tempi manifestano una tossicità elevata, in relazione alla presenza di determinate tipologie di composti organici;

Richiamata la d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2605 che ha approvato la zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in conformità ai criteri indicati dal d.lgs. 155/2010;

Considerato che le attuali limitazioni vigenti, ai sensi delle dd.g.r. n. 7635/08 e 9958/09, si applicano alla porzione di territorio corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, ai sensi della sopra richiamata d.g.r. 2605/11, per un totale di 209 Comuni;

Ritenuto che l'ambito territoriale di applicazione delle nuove limitazioni sia esteso ad ulteriori porzioni di territorio ed in particolare all'interno dei Comuni appartenenti alla zona A ad esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, ai sensi della sopra richiamata d.g.r. 2605/11, per un totale di 361 Comuni;

Considerata la necessità di introdurre una semplificazione terminologica nell'individuazione degli ambiti territoriali di applicazione dei provvedimenti di limitazione prevedendo che i medesimi si applichino, in base alle diverse articolazioni previste, ai territori dei Comuni appartenenti a:

- fascia 1: porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, ai sensi della d.g.r. 2605/11, per un totale di 209 Comuni;
- fascia 2: porzione di territorio regionale corrispondente alla zona A ad esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, ai sensi della d.g.r. 2605/11, per un totale di 361 Comuni;

Atteso che le stime di ARPA Lombardia relative all'anno 2013, basate sui dati prodotti dall'Automobile Club d'Italia, quantificano in:

- circa 262.000 gli autoveicoli di classe emissiva «Euro 0

## Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 05 novembre 2014

benzina o diesel», «Euro 1 diesel» e «Euro 2 diesel» appartenenti alla «Fascia 2»;

- circa 26.000 i motocicli e ciclomotori dotati di motore a due tempi di classe emissiva «Euro 1» appartenenti alla «Fascia 1»;

Preso atto delle risultanze del tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.g.r. 28 marzo 2007, n. VIII/4444, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 24/06, riunitosi nelle date 12/02/14, 27/03/14 e 17/07/14 in sessione plenaria, sulla base dell'ordine del giorno inerente, in particolare, l'adozione di ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare, in attuazione del PRIA;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Qualità dell'aria, Clima e Sostenibilità ambientale», allegato alla presente deliberazione, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per la limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, compresi quelli a due o tre ruote, ad uso privato o speciale;

Richiamate le disposizioni delle dd.g.r. n. 7635/08 e 9958/09 nelle parti in cui individuano:

- la rete stradale di applicazione;
- i veicoli per i quali vigono le condizioni di esclusione e di deroga dalle limitazioni;

Ritenuto di confermare, in riferimento alle ulteriori limitazioni, tali disposizioni in ragione dell'attualità dei criteri ambientali ad essi sottesi e di quanto disposto dall'art. 13 della Legge regionale n. 24/06;

Ritenuto, pertanto, di individuare ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, in ordine sia alle modalità di limitazione sia all'individuazione dell'ambito territoriale e della relativa rete stradale interessata dalle limitazioni, prevedendo:

- dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione nella «Fascia 2», da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, degli autoveicoli di classe «Euro 0 benzina o diesel», «Euro 1 diesel» e «Euro 2 diesel»;
- dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione nella «Fascia 1», da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, dei motoveicoli e ciclomotori di classe «Euro 1» dotati di motore a due tempi;
- il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita con d.g.r. n. 19709/04, e dei rispettivi tratti di collegamento;

Considerato, in base alle stime elaborate da ARPA Lombardia relative all'anno di riferimento 2010, che:

- la nuova misura di limitazione relativa agli autoveicoli di classe «Euro 0 benzina o diesel», «Euro 1 diesel» e «Euro 2 diesel» in «Fascia 2» produrrà a regime, dal 15 ottobre 2015, un impatto positivo, in termini di riduzione delle emissioni, valutato in 0.7 tonni/giorno per il PM10, 11.69 tonni/giorno per gli ossidi di azoto e 2.77 tonni/giorno per i composti organici volatili;
- la nuova misura di limitazione relativa ai ciclomotori e ai motocicli a due tempi «Euro 1» produrrà a regime, dal 15 ottobre 2016, un impatto positivo, in termini di riduzione delle emissioni, valutato in 0.02 tonni/giorno per il PM10, 0.006 tonni/giorno per gli ossidi di azoto e 0.87 tonni/giorno per i composti organici volatili;

Rilevato che l'individuazione delle tratte di collegamento escluse dalle limitazioni sarà effettuata successivamente a seguito delle valutazioni tecniche concordate con i Comuni e le Province territorialmente coinvolte;

Evidenziato che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della l.r. 24/06;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, integralmente recepite e approvate:

1. di approvare ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, in ordine sia alle modalità di limitazione sia all'individuazione dell'ambito territoriale e della relativa rete stradale interessata dalle limitazioni, riportate in Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando attuazione alle azioni TP-1, TP-2 e TP-3 del PRIA, prevedendo:

- dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione nella «Fascia 2», da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, degli autoveicoli di classe «Euro 0 benzina o diesel», «Euro 1 diesel» e «Euro 2 diesel»;
- dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione nella «Fascia 1», da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, dei motoveicoli e ciclomotori di classe «Euro 1» dotati di motore a due tempi;
- il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita con d.g.r. n. 19709/04, e dei rispettivi tratti di collegamento;

2. di disporre che le suddette disposizioni si applicano, in base alle diverse articolazioni previste, ai territori dei Comuni appartenenti alla «Fascia 1» e alla «Fascia 2» come di seguito individuate e riportate nell'Allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- fascia 1: porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, ai sensi della d.g.r. 2605/11, per un totale di 209 Comuni;
- fascia 2: porzione di territorio regionale corrispondente alla zona A ad esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, ai sensi della d.g.r. 2605/11, per un totale di 361 Comuni;

3. di confermare le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli disposte dalle dd.g.r. n. 7635/08 e 9958/09;

4. di confermare, in riferimento alle ulteriori limitazioni, le disposizioni delle dd.g.r. n. 7635/08 e 9958/09 relativamente alla individuazione della rete stradale di applicazione e dei veicoli per i quali vigono le condizioni di esclusione e di deroga dalle limitazioni, come riportato in Allegato 1;

5. di dare atto che l'individuazione delle tratte di collegamento escluse dalle limitazioni sarà effettuata successivamente, con provvedimento dirigenziale, a seguito delle valutazioni tecniche concordate con i Comuni e le Province territorialmente coinvolte;

6. di dare atto che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**NUOVE MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA (PRIA) E AI SENSI DELLA L.R. 11 DICEMBRE 2006, N. 24, ART. 13.****A) Nuove misure relative alla circolazione veicolare**

In affiancamento alle limitazioni già vigenti disposte con dd.g.r. n. 7635/08 e 9958/09 e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA), con particolare riferimento alle Azioni TP-1, TP-2 e TP-3, è disposto il fermo della circolazione, nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, per il periodo dal **15 ottobre al 15 aprile** dell'anno successivo, con le seguenti modalità:

**a1) dal 15 ottobre 2015:**

La porzione di territorio regionale interessata alle nuove limitazioni, denominata "**Fascia 2**", corrisponde alla zona A, come definita dalla d.g.r. 2 novembre 2011, n. 2605 "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155", con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura (Allegato 2).

Le nuove limitazioni sono relative ai seguenti veicoli:

- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n.285/92, Codice della Strada) non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 0 benzina o diesel**");
- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 1 diesel**");
- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2 diesel**");

**a2) dal 15 ottobre 2016:**

La porzione di territorio regionale interessata alle nuove limitazioni, denominata "**Fascia 1**", corrisponde agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, come definiti dalla d.g.r. 2 novembre 2011, n. 2605 "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" (Allegato 2).

Le nuove limitazioni sono relative a:

- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 2 tempi omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 fase1 (motoveicoli e ciclomotori detti "**Euro 1 a due tempi**");

**B) Ambito di applicazione**

Il fermo della circolazione si applica agli agglomerati e alla zona A della Regione Lombardia (Allegato 2), come definiti dalla d.g.r. 2605/11, in base all'articolazione prevista al precedente punto A).

Il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione :

- b1) delle autostrade;
- b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata successivamente con decreto, a seguito di consultazione dei Comuni e delle Province coinvolte dai nuovi provvedimenti di limitazione.

L'elenco delle strade, di cui ai punti b1), b2) e b3), sulle quali non si applica il fermo della circolazione, è pubblicato sul sito regionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 05 novembre 2014

**C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione**

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:


- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924, con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418 e con d.g.r. 29 luglio 2009, n. 9958;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - autovetture targate CD e CC.

**D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione**

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza ;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

**AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN  
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E AI SENSI DELLA L.R. 11 DICEMBRE**



## LEGENDA

-  **fascia 1 (209 COMUNI)** → agglomerati di MI, BG, BS  
più i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e  
relativi comuni di cintura (d.G.R. 2605/11)
-  **fascia 2 (361 COMUNI)** → zona A ad esclusione dei  
capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e dei  
relativi comuni di cintura (d.G.R. 2605/11)
-  **fascia 3** → tutto il resto del territorio regionale

Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 05 novembre 2014

**ELENCO COMUNI FASCIA 1**

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
BG	ALBANO SANT'ALESSANDRO
BG	ALZANO LOMBARDO
BG	ARCENE
BG	AZZANO SAN PAOLO
BG	BERGAMO
BG	BOLTIERE
BG	BREMBATE
BG	BRUSAPORTO
BG	CANONICA D'ADDA
BG	CISERANO
BG	CURNO
BG	DALMINE
BG	FILAGO
BG	GORLE
BG	GRASSOBBIO
BG	LALLIO
BG	MONTELLO
BG	MOZZO
BG	NEMBRO
BG	ORIO AL SERIO
BG	OSIO SOPRA
BG	OSIO SOTTO
BG	PEDRENGO
BG	PONTE SAN PIETRO
BG	PONTERANICA
BG	PONTIROLO NUOVO
BG	RANICA
BG	SAN PAOLO D'ARGON
BG	SCANZOROSCIATE
BG	SERIATE
BG	STEZANO
BG	TORRE BOLDONE
BG	TORRE DE' ROVERI
BG	TREVIGLIO
BG	TREVILO
BG	VERDELLINO
BG	VILLA DI SERIO
BS	BORGOSATOLLO
BS	BOTTICINO
BS	BOVEZZO
BS	BRESCIA
BS	CASTEL MELLA
BS	CASTENEDOLO
BS	CELLATICA
BS	COLLEBEATO
BS	CONCESIO
BS	FLERO
BS	GARDONE VALTROMPIA
BS	GUSSAGO
BS	LUMEZZANE
BS	MARCHENO
BS	NAVE

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
BS	REZZATO
BS	RONCADELLE
BS	SAN ZENO NAVIGLIO
BS	SAREZZO
BS	VILLA CARCINA
CO	AROSIO
CO	CABIATE
CO	CANTU'
CO	CAPIAGO INTIMIANO
CO	CARUGO
CO	CASNATE CON BERNATE
CO	COMO
CO	FIGINO SERENZA
CO	FINO MORNASCO
CO	GRANDATE
CO	LIPOMO
CO	MARIANO COMENSE
CO	NOVEDRATE
CO	SENNA COMASCO
CR	BONEMERSE
CR	CASTELVERDE
CR	CREMONA
CR	DOVERA
CR	GADESCO PIEVE DELMONA
CR	GERRE DE' CAPRIOLI
CR	MALAGNINO
CR	PERSICO DOSIMO
CR	SESTO ED UNITI
CR	SPINADESCO
LC	AIRUNO
LC	BRIVIO
LC	CALCO
LC	CERNUSCO LOMBARDONE
LC	IMBERSAGO
LC	LOMAGNA
LC	MERATE
LC	OLGIATE MOLGORA
LC	OSNAGO
LC	PADERNO D'ADDA
LC	ROBBIATE
LC	VERDERIO INFERIORE
LC	VERDERIO SUPERIORE
LO	BOFFALORA D'ADDA
LO	CORNEGLIANO LAUDENSE
LO	CORTE PALASIO
LO	LODI
LO	LODI VECCHIO
LO	MONTANASO LOMBARDO
LO	SAN MARTINO IN STRADA
LO	TAVAZZANO CON VILLAVESCO
MB	AGRATE BRIANZA
MB	ARCORE

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
MB	BARLASSINA
MB	BERNAREGGIO
MB	BOVISIO MASCIAGO
MB	BRUGHERIO
MB	CAPONAGO
MB	CARATE BRIANZA
MB	CARNATE
MB	CESANO MADERNO
MB	CONCOREZZO
MB	DESIO
MB	GIUSSANO
MB	LENTATE SUL SEVESO
MB	LIMBIATE
MB	LISSONE
MB	MEDA
MB	MONZA
MB	MUGGIO'
MB	NOVA MILANESE
MB	RONCO BRIANTINO
MB	SEREGNO
MB	SEVESO
MB	USMATE VELATE
MB	VAREDO
MB	VEDANO AL LAMBRO
MB	VERANO BRIANZA
MB	VILLASANTA
MB	VIMERCATE
MI	ARESE
MI	ASSAGO
MI	BARANZATE
MI	BOLLATE
MI	BRESSO
MI	BUCCINASCO
MI	CANEGRATE
MI	CARUGATE
MI	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MI	CERRO MAGGIORE
MI	CESANO BOSCONI
MI	CESATE
MI	CINISELLO BALSAMO
MI	COLOGNO MONZESE
MI	CORMANO
MI	CORSICO
MI	CUSANO MILANINO
MI	GARBAGNATE MILANESE
MI	LAINATE
MI	LEGNANO
MI	MILANO
MI	NERVIANO
MI	NOVATE MILANESE
MI	OPERA
MI	PADERNO DUGNANO
MI	PARABIAGO

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
MI	PERO
MI	PESCHIERA BORROMEO
MI	PIOTTELLO
MI	POGLIANO MILANESE
MI	RESCALDINA
MI	RHO
MI	ROZZANO
MI	SAN DONATO MILANESE
MI	SAN GIORGIO SU LEGNANO
MI	SAN VITTORE OLONA
MI	SEGRATE
MI	SENAGO
MI	SESTO SAN GIOVANNI
MI	SETTIMO MILANESE
MI	VIMODRONE
MN	BAGNOLO SAN VITO
MN	BIGARELLO
MN	BORGOFORTE
MN	CASTEL D'ARIO
MN	CASTELLUCCHIO
MN	CURTATONE
MN	MANTOVA
MN	MARMIROLO
MN	PORTO MANTOVANO
MN	RODIGO
MN	RONCOFERRARO
MN	ROVERBELLA
MN	SAN GIORGIO DI MANTOVA
MN	VIRGILIO
PV	BORGARELLO
PV	CARBONARA AL TICINO
PV	CERTOSA DI PAVIA
PV	CURA CARPIGNANO
PV	MARCIGNAGO
PV	MEZZANINO
PV	PAVIA
PV	SAN GENESIO ED UNITI
PV	SAN MARTINO SICCOMARIO
PV	SANT'ALESSIO CON VIALONE
PV	TORRE D'ISOLA
PV	TRAVACO' SICCOMARIO
PV	VALLE SALIMBENE
VA	BUSTO ARSIZIO
VA	CARONNO PERTUSELLA
VA	CASSANO MAGNAGO
VA	CASTELLANZA
VA	GALLARATE
VA	GERENZANO
VA	ORIGGIO
VA	SAMARATE
VA	SARONNO
VA	UBOLDO

Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 05 novembre 2014

**ELENCO COMUNI FASCIA 2**

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
MI	ABBIATEGRASSO
MI	ALBAIRATE
MI	ARCONATE
MI	ARLUNO
MI	BAREGGIO
MI	BASIANO
MI	BASIGLIO
MI	BELLINZAGO LOMBARDO
MI	BERNATE TICINO
MI	BOFFALORA SOPRA TICINO
MI	BUSCATE
MI	BUSSERO
MI	BUSTO GAROLFO
MI	CAMBIAGO
MI	CASOREZZO
MI	CASSANO D'ADDA
MI	CASSINA DE' PECCHI
MI	CASSINETTA DI LUGAGNANO
MI	CASTANO PRIMO
MI	CISLIANO
MI	CORBETTA
MI	CORNAREDO
MI	CUGGIONO
MI	CUSAGO
MI	DAIRAGO
MI	GAGGIANO
MI	GESSATE
MI	GORGONZOLA
MI	GREZZAGO
MI	INVERUNO
MI	INZAGO
MI	LISCATE
MI	LOCATE TRIULZI
MI	MAGENTA
MI	MAGNAGO
MI	MARCALLO CON CASONE
MI	MASATE
MI	MEDIGLIA
MI	MELZO
MI	MESERO
MI	NOSATE
MI	OSSONA
MI	PANTIGLIATE
MI	PESSANO CON BORNAGO

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
MI	PIEVE EMANUELE
MI	POZZO D'ADDA
MI	POZZUOLO MARTESANA
MI	PREGNANA MILANESE
MI	ROBECCHETTO CON INDUNO
MI	ROBECCO SUL NAVIGLIO
MI	RODANO
MI	SAN GIULIANO MILANESE
MI	SANTO STEFANO TICINO
MI	SEDRIANO
MI	SETTALA
MI	SOLARO
MI	TREZZANO ROSA
MI	TREZZANO SUL NAVIGLIO
MI	TREZZO SULL'ADDA
MI	TRUCCAZZANO
MI	TURBIGO
MI	VANZAGHELLO
MI	VANZAGO
MI	VAPRIO D'ADDA
MI	VERMEZZO
MI	VIGNATE
MI	VILLA CORTESE
MI	VITTUONE
MI	ZIBIDO SAN GIACOMO
BG	ALBINO
BG	AMBIVERE
BG	ARZAGO D'ADDA
BG	BAGNATICA
BG	BARIANO
BG	BOLGARE
BG	BONATE SOPRA
BG	BONATE SOTTO
BG	BOTTANUCO
BG	BREMBATE DI SOPRA
BG	BRIGNANO GERA D'ADDA
BG	CALCINATE
BG	CALCIO
BG	CALUSCO D'ADDA
BG	CALVENZANO
BG	CAPRIATE SAN GERVASO
BG	CAPRINO BERGAMASCO
BG	CARAVAGGIO
BG	CARVICO

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
PROVINCIA	COMUNE
BG	CASIRATE D'ADDA
BG	CASTEL ROZZONE
BG	CASTELLI CALEPIO
BG	CAVERNAGO
BG	CENATE SOPRA
BG	CENATE SOTTO
BG	CHIGNOLO D'ISOLA
BG	CHIUDUNO
BG	CISANO BERGAMASCO
BG	CIVIDATE AL PIANO
BG	COLOGNO AL SERIO
BG	COMUN NUOVO
BG	CORTENUOVA
BG	COSTA DI MEZZATE
BG	COVO
BG	FARA GERA D'ADDA
BG	FARA OLIVANA CON SOLA
BG	FORNOVO SAN GIOVANNI
BG	GHISALBA
BG	GORLAGO
BG	GRUMELLO DEL MONTE
BG	ISSO
BG	LEVATE
BG	LURANO
BG	MADONE
BG	MAPELLO
BG	MARTINENGO
BG	MEDOLAGO
BG	MISANO DI GERA D'ADDA
BG	MORENGO
BG	MORNICO AL SERIO
BG	MOZZANICA
BG	PAGAZZANO
BG	PALADINA
BG	PALAZZAGO
BG	PALOSCO
BG	POGNANO
BG	PONTIDA
BG	PRADALUNGA
BG	PRESEZZO
BG	ROMANO DI LOMBARDIA
BG	SOLZA
BG	SORISOLE
BG	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
BG	SPIRANO
BG	SUISIO
BG	TELGATE
BG	TERNO D'ISOLA
BG	TRESCORE BALNEARIO
BG	URGNANO
BG	VALBREMBO
BG	VERDELLO
BG	VILLA D'ADDA
BG	ZANICA
BG	BARZANA
BS	ADRO
BS	BEDIZOLE
BS	CALCINATO
BS	CALVAGESE DELLA RIVIERA
BS	CASTEGNATO
BS	CAZZAGO SAN MARTINO
BS	CHIARI
BS	COCCAGLIO
BS	COLOGNE
BS	DESENZANO DEL GARDA
BS	ERBUSCO
BS	GAVARDO
BS	LONATO
BS	MAZZANO
BS	MUSCOLINE
BS	NUVOLENTO
BS	NUVOLERA
BS	OSPITALETTO
BS	PAITONE
BS	PALAZZOLO SULL'OGLIO
BS	PASSIRANO
BS	POLPENAZZE DEL GARDA
BS	PONTOGLIO
BS	PREVALLE
BS	PUEGNAGO SUL GARDA
BS	ROE' VOLCIANO
BS	ROVATO
BS	SOIANO DEL LAGO
BS	URAGO D'OGLIO
BS	VILLANUOVA SUL CLISI
VA	ALBIZZATE
VA	ARSAGO SEPRIO
VA	AZZATE
VA	BARASSO

Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 05 novembre 2014

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
VA	BESNATE
VA	BODIO LOMNAGO
VA	BRUNELLO
VA	BUGUGGIATE
VA	CAIRATE
VA	CANTELLO
VA	CARDANO AL CAMPO
VA	CARNAGO
VA	CARONNO VARESINO
VA	CASCIAGO
VA	CASORATE SEMPIONE
VA	CASTELSEPRIO
VA	CASTIGLIONE OLONA
VA	CASTRONNO
VA	CAVARIA CON PREMEZZO
VA	CAZZAGO BRABBIA
VA	CISLAGO
VA	COMERIO
VA	CROSIO DELLA VALLE
VA	DAVERIO
VA	FAGNANO OLONA
VA	FERNO
VA	GALLIATE LOMBARDO
VA	GAVIRATE
VA	GAZZADA SCHIANNO
VA	GOLASECCA
VA	GORLA MAGGIORE
VA	GORLA MINORE
VA	GORNATE OLONA
VA	JERAGO CON ORAGO
VA	LONATE CEPPINO
VA	LONATE POZZOLO
VA	LOZZA
VA	LUVINATE
VA	MALNATE
VA	MARNATE
VA	MORAZZONE
VA	MORNAGO
VA	OGGIONA CON SANTO STEFANO
VA	OLGIATE OLONA
VA	SESTO CALENDE
VA	SOLBIATE ARNO
VA	SOLBIATE OLONA
VA	SOMMA LOMBARDO
VA	SUMIRAGO

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
VA	TRADATE
VA	VARESE
VA	VEDANO OLONA
VA	VENEGONO INFERIORE
VA	VENEGONO SUPERIORE
VA	VERGIATE
VA	VIZZOLA TICINO
PV	VIGEVANO
MB	AICURZIO
MB	ALBIATE
MB	BELLUSCO
MB	BESANA IN BRIANZA
MB	BIASSONO
MB	BRIOSCO
MB	BURAGO DI MOLGORA
MB	BUSNAGO
MB	CAMPARADA
MB	CAVENAGO DI BRIANZA
MB	CERIANO LAGHETTO
MB	COGLIATE
MB	CORNATE D'ADDA
MB	CORREZZANA
MB	LAZZATE
MB	LESMO
MB	MACHERIO
MB	MEZZAGO
MB	MISINTO
MB	ORNAGO
MB	RENATE
MB	RONCELLO
MB	SOVICO
MB	SULBIATE
MB	TRIUGGIO
MB	VEDUGGIO CON COLZANO
CO	ALBAVILLA
CO	ALBESE CON CASSANO
CO	ALBIOLO
CO	ALSERIO
CO	ALZATE BRIANZA
CO	ANZANO DEL PARCO
CO	APPIANO GENTILE
CO	BEREGAZZO CON FIGLIARO
CO	BINAGO
CO	BIZZARONE
CO	BREGNANO

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
CO	BRENNA
CO	BULGAROGRASSO
CO	CADORAGO
CO	CAGNO
CO	CARBONATE
CO	CARIMATE
CO	CASSINA RIZZARDI
CO	CASTELNUOVO BOZZENTE
CO	CAVALLASCA
CO	CERMENATE
CO	CIRIMIDO
CO	CUCCIAGO
CO	DREZZO
CO	ERBA
CO	EUPILIO
CO	FALOPPIO
CO	FENEGRO'
CO	GIRONICO
CO	GUANZATE
CO	INVERIGO
CO	LAMBRUGO
CO	LIMIDO COMASCO
CO	LOCATE VARESINO
CO	LOMAZZO
CO	LUISAGO
CO	LURAGO D'ERBA
CO	LURAGO MARINONE
CO	LURATE CACCIVIO
CO	MASLIANICO
CO	MERONE
CO	MONGUZZO
CO	MONTANO LUCINO
CO	MONTORFANO
CO	MOZZATE
CO	OLGIATE COMASCO
CO	OLTRONA DI SAN MAMETTE
CO	ORSENIGO
CO	PARE'
CO	PUSIANO
CO	RODERO
CO	RONAGO
CO	ROVELLASCA
CO	ROVELLO PORRO
CO	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
CO	SOLBIATE

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
CO	TAVERNERIO
CO	TURATE
CO	UGGIATE TREVANO
CO	VALMOREA
CO	VENIANO
CO	VERTEMATE CON MINOPRIO
CO	VILLA GUARDIA
LC	BARZANO'
LC	COSTA MASNAGA
LC	ANNONE DI BRIANZA
LC	BARZAGO
LC	BOSISIO PARINI
LC	BULCIAGO
LC	CALOLZIOCORTE
LC	CASATENOVO
LC	CASSAGO BRIANZA
LC	CASTELLO DI BRIANZA
LC	CESANA BRIANZA
LC	CIVATE
LC	COLLE BRIANZA
LC	CREMELLA
LC	DOLZAGO
LC	ELLO
LC	GALBIATE
LC	GARBAGNATE MONASTERO
LC	GARLATE
LC	LECCO
LC	MALGRATE
LC	MISSAGLIA
LC	MOLTENO
LC	MONTE MARENZO
LC	MONTEVECCHIA
LC	MONTICELLO BRIANZA
LC	NIBIONNO
LC	OGGIONO
LC	OLGINATE
LC	PEREGO
LC	PESCATO
LC	ROGENO
LC	ROVAGNATE
LC	SANTA MARIA HOE'
LC	SIRONE
LC	SIRTORI
LC	SUELLO
LC	VALGREGHENTINO

Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 05 novembre 2014

<i>PROVINCIA</i>	<i>COMUNE</i>
LC	VALMADRERA
LC	VERCURAGO
LC	VIGANO'
CR	RIVOLTA D'ADDA